

Pubblicato il 07/04/2023

N. 00222/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00080/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'-OMISSIS-Antonio Zottarelli, PEC avvantoniozottarelli@pec.giuffre.it, con domicilio eletto in Potenza Via Viena n. 11 presso lo studio dell'-OMISSIS-Domenico Di Giuseppe;

contro

Comune di San Fele, in persona del Sindaco p.t., rappresentato dall'-OMISSIS-Diego De Carolis, PEC diego.decarolis@pec-avvocatiteramo.it, domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

nei confronti

-sig. -OMISSIS-, nella qualità di componente della Commissione esaminatrice, non costituito in giudizio;

-dott.ssa -OMISSIS-, nella qualità di candidata ammessa alla prova orale, non costituita in giudizio;

-dott. -OMISSIS-, nella qualità di candidata ammessa alla prova orale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-del giudizio di non ammissione (notificato con nota/pec del 6.2.2023) dell'-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- alla prova orale del concorso, indetto dal Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di San Fele con Determinazione n. 71 del 19.4.2022 e bando, pubblicato, oltre che nell'Albo Pretorio on line comunale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dell'1.5.2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.5.2022, per l'assunzione

del Comandante della Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50% (cioè 18 ore settimanali);

-della Determinazione n. 7 del 6.12.2022, con la quale il Segretario Comunale ha nominato la Commissione esaminatrice del predetto concorso, con Presidente lo stesso Segretario Comunale, sia per il vizio di incompetenza, sia per la nomina, tra i componenti, dell'-OMISSIS-, sig. -OMISSIS-;

-del verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 27.12.2022, nella parte in cui sono stati prestabiliti i criteri di valutazione delle prove scritte ed orali;

-dell'art. 7 del bando del concorso in esame, nella parte in cui stabilisce, a pena di esclusione, che, "durante la prova scritta, i concorrenti non potranno consultare alcun testo scritto", cioè anche i codici ed i testi normativi non commentati;

-ove occorra, dell'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, nella parte in cui attribuisce le funzioni di Presidente delle Commissioni di concorso al Segretario Comunale, in violazione dell'art. 107, comma 3, lett. a), D.lg.vo n. 267/2000;

Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;

Visto l'atto di motivi aggiunti, notificato anche agli altri due candidati, ammessi all'orale, dott.ssa -OMISSIS- e dott. -OMISSIS- il 14/16.3.2023 e depositato il 14.3.2023, di impugnazione della Determinazione n. 44 dell'1.3.2023 (pubblicata nell'Albo Pretorio on line e depositata in giudizio il 2.3.2023), con la quale il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di San Fele ha approvato tutti e 4 i verbali, redatti dalla Commissione esaminatrice, e la graduatoria definitiva del concorso di cui è causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Fele;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con Determinazione n. 71 del 19.4.2022 il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di San Fele ha indetto il concorso, per l'assunzione del Comandante della Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50% (cioè 18 ore settimanali) ed approvato il relativo bando, che è stato pubblicato, oltre che nell'Albo Pretorio on line comunale, anche nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dell'1.5.2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.5.2022, prevedendo:

-i requisiti di ammissione del possesso della Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o in Scienze Politiche o in altre 5 Lauree e della conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese (cfr. lett. c), o) e p) dell'art. 3);

-che le domande di partecipazione dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 19.6.2022 (cfr. art. 4);

-l'articolazione del concorso in una prova scritta "anche a contenuto teorico-pratico" ed una prova orale sulle "seguenti materie: Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e altre norme complementari sulla circolazione stradale; infortunistica stradale; depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo; normativa in materia di polizia commerciale, edilizia e amministrativa; legislazione vigente in materia di armi, stupefacenti e immigrazione; normativa in materia di trattamento sanitario obbligatorio e accertamento sanitario obbligatorio; normativa in tema di Polizia Locale e sicurezza urbana: i decreti sicurezza; nozioni sulla Legge quadro e Legge Regionale sull'Ordinamento della Polizia Municipale; diritto costituzionale amministrativo; Ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento ai profili organizzativi e alle competenze del Comune; elementi di diritto penale con particolare riferimento alla parte generale ed ai reati contro la Pubblica Amministrazione, la persona ed il patrimonio; elementi di procedura penale con particolare riferimento all'attività della Polizia Giudiziaria; L.R. n. 41/2009 Polizia Locale e politiche di sicurezza urbana; Codice dei Contratti Pubblici (D.Lg.vo n. 50/2016 e s.m.); Codice di comportamento e norme disciplinari vigenti per i dipendenti del Comune di San Fele; nozioni in materia di anticorruzione (L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.), trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. (Dl.g.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii.); normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati; accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese almeno di livello B2; e disciplina dell'armamento per gli appartenenti ai Servizi della Polizia Locale"; specificando, con riferimento alla prova scritta, che: "la prova scritta, a contenuto teorico pratico, vertente su tutte o parte delle materie oggetto de programma d'esame, può consistere nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con un minimo 3 e massimo 5 alternative di risposta già predisposte, fra le quali il concorrente deve scegliere quella esatta, o quesiti richiedenti una o più risposte a carattere espositivo, eventualmente con la prescrizione di non superare un determinato numero di righe, oppure ancora contributi ed elaborazioni di carattere pratico costituiti dalla formulazione di atti amministrativi od elaborati tecnici, illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali, approfondimenti su ipotesi concrete"; con la puntualizzazione che "durante la prova i concorrenti non potranno: consultare alcun testo scritto; accedere nella sede della prova con telefoni cellulari o con altri mezzi tecnologici per la ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini; accedere con appunti manoscritti, carta da scrivere, libri e pubblicazione di qualunque specie; comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice; il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal concorso" (art. 7);

-che sarebbero stati ammessi alla prova orale "i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30" e che "la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30", specificando che "l'accertamento delle conoscenze della lingua inglese (livello B2), così come quello attinente l'uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse, non sarà oggetto di separata valutazione, ma concorrerà a determinare il giudizio complessivo e, quindi, il voto della prova orale" (art. 8);

-le comunicazioni, relative all'ammissione al concorso, alla data ed alla sede di svolgimento della prova scritta e della prova orale, sarebbero state pubblicate sul sito internet del Comune ed avrebbero avuto "valore di notifica a tutti gli effetti", mentre le comunicazioni, relative alla non ammissione al concorso, sarebbero state inviate ai candidati interessati (art. 9);

-la graduatoria sarebbe stata formata "secondo l'ordine dei punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze emergenti dai documenti prodotti a

corredo della domanda di partecipazione con specifico riferimento all'art. 5 DPR n. 487/1994" (art. 10).

Con Determinazione n. 101 del 23.6.2022 è stato pubblicato l'elenco degli ammessi al concorso.

Poiché l'art. 14 del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, prevede che le Commissioni esaminatrici sono costituite dal Segretario Comunale con le funzioni di Presidente "in applicazione dell'art. 97 D.Lg.vo n. 267/2000" e da due "membri esperti nelle materie oggetto del concorso" (comma 1), "scelti tra dirigenti e/o dipendenti anche di altre Pubbliche Amministrazioni, ascritti a categoria pari o superiore a quella del posto messo a concorso oppure tra docenti ed esperti" (comma 3), specificando che "possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo la qualifica o la categoria come sopra richieste" (comma 4), con avviso pubblico dell'8.8.2022 il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari ha indetto un procedimento di evidenza pubblica, le cui domande, "corredate da Curriculum Vitae", dovevano essere presentate entro il termine delle ore 13,00 del 26.8.2022, per la scelta dei due componenti esperti "mediante comparazione dei Curriculum Vitae presentati", "se le domande dovessero essere superiori al numero occorrente", precisando che non potevano assumere il predetto incarico "coloro che: incorrano in una delle cause di incompatibilità e di inconfiribilità previste dal D.Lg.vo n. 39/2013; siano componenti di organo di direzione politica dell'Amministrazione interessata o rappresentanti o designati dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; siano condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 165/2001; si trovino in una delle situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 C.P.C.; si trovino in una delle situazioni per le quali il Codice di Comportamento dei Dipendenti degli Enti Locali prescrive l'obbligo di astensione", richiamando espressamente il contenuto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013, il quale sancisce l'obbligo dei dipendenti di astensione "dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività, che possano coinvolgere un interesse proprio ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente" oppure "in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza" (tali impedimenti sono previsti anche dall'art. 14, commi 3 e 9, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022).

Con Determinazione n. 7 del 6.12.2022 il Segretario Comunale ha nominato la Commissione esaminatrice, con Presidente lo stesso Segretario Comunale, ed uno dei due membri esperti il sig. - OMISSIS-, -OMISSIS-, "quale componente esperto nelle materie oggetto di selezione ed in possesso di specifica formazione tecnica e professionale", specificando, con riferimento al predetto l'avviso pubblico dell'8.8.2022, che, sebbene tutti i candidati, che avevano fatto pervenire la manifestazione di interesse, avessero i requisiti per la nomina, era stato "ritenuto di dover privilegiare nella nomina stessa, a parità di requisiti, il minor dispendio di risorse economiche, nella specie per il pagamento delle spese di accesso, in considerazione della minore distanza di provenienza del componente da designare".

La Commissione esaminatrice nella prima seduta del 27.12.2022 ha prestabilito i seguenti criteri di valutazione delle prove scritte ed orali: "a) correttezza espositiva e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti (fino ad un massimo di 10 punti); b) completezza e precisione (fino ad un massimo di 10 punti); c) padronanza del linguaggio tecnico giuridico (fino ad un massimo di 6

punti); e d) capacità critica espositiva e visione sistemica dei temi e degli argomenti proposti (fino ad un massimo di 4 punti)”.

In data 28.1.2023 è stato pubblicato il calendario delle prove d’esame, precisamente: 3.2.2023 prova scritta e 10.2.2023 prova orale.

In data 3.2.2023 si è svolta la prova scritta e sono state estratti i seguenti due quesiti richiedenti una risposta a carattere espositivo: 1) “Illustri il candidato l’art. 187 del Codice della Strada ed il regime sanzionatorio”; 2) “Durante un posto di controllo una pattuglia di Polizia Locale accerta il transito lungo la via pubblica di un veicolo non assicurato, nel dettaglio la polizza assicurativa era scaduta da 18 giorni rispetto alla data dell’accertamento. Il candidato illustri brevemente le azioni ed i provvedimenti”.

Il candidato, -OMISSIS--OMISSIS-, non ha superato la prova scritta, in quanto ha riportato il voto di 11/30, inferiore al voto minimo di 21/30, prestabilito dal suddetto art. 7 del bando per l’ammissione alla prova orale (precisamente, la Commissione esaminatrice, all’unanimità, ha attribuito i seguenti punteggi: 4 punti per la “correttezza espositiva e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti”, a fronte del punteggio massimo di 10 punti; 4 punti per la “completezza e precisione”, a fronte del punteggio massimo di 10 punti; 2 punti per la “padronanza del linguaggio tecnico giuridico”, a fronte del punteggio massimo di 6 punti; 1 punto per la “capacità critica espositiva e visione sistemica dei temi e degli argomenti proposti”, a fronte del punteggio massimo di 4 punti): tale giudizio di non ammissione è stato notificato con nota/pec del 6.2.2023.

Sono stati ammessi alla prova orale soltanto i seguenti 4 candidati: dott.ssa -OMISSIS-; dott. -OMISSIS-; dott.ssa -OMISSIS-; e dott. -OMISSIS-.

L’-OMISSIS--OMISSIS-:

-prima con istanza del 7/11.2.2023 ha chiesto di accedere all’atto di indizione del concorso, all’atto di nomina della Commissione esaminatrice, all’avviso del calendario delle prove d’esame, al proprio elaborato della prova scritta ed a tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice: in data 14.2.2023 l’Amministrazione comunale ha consegnato i predetti atti, eccetto gli altri verbali della Commissione esaminatrice, diversi dal verbale n. 1 del 27.12.2022, in quanto l’accesso agli ulteriori verbali della Commissione esaminatrice è stato “differito alla conclusione del procedimento”; tali altri verbali sono stati consegnati al ricorrente in data 14.2.2023 e depositati nel presente giudizio in data 5.3.2023 (cfr. nota del Responsabile del procedimento del 10.3.2023);

-e poi con il ricorso introduttivo, notificato il 14.2.2023 e depositato il 15.2.2023, ha impugnato:

1) il giudizio di non ammissione alla prova orale, facendo presente: A) di poter “vantare un’approfondita conoscenza delle materie giuridiche” e di aver “acquisito una larga esperienza proprio nelle tematiche oggetto della prova concorsuale, in quanto è -OMISSIS- ed ha svolto le funzioni di -OMISSIS- al 30.12.2007 e di -OMISSIS-; B) “la prova scritta verteva sulle implicazioni relative alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento a quanto prescritto dal Codice della Strada”, mentre “il secondo quesito teorico-pratico concerneva le conseguenze relative al conducente trovato alla guida con polizza RCA scaduta da 18 giorni”, cioè materie di competenza del Giudice di Pace; C) di riservarsi la possibilità di proporre motivi aggiunti, in quanto dopo la predetta istanza di accesso del 7/11.2.2023 non gli era ancora stata consegnata la copia gli altri verbali della Commissione esaminatrice, diversi dal verbale n. 1 del 27.12.2022;

2) il verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 27.12.2022, nella parte in cui sono stati prestabiliti i seguenti criteri di valutazione delle prove scritte ed orali: “a) correttezza espositiva e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti (fino ad un massimo di 10 punti); b) completezza e precisione (fino ad un massimo di 10 punti); c) padronanza del linguaggio tecnico giuridico (fino ad un massimo di 6 punti); e d) capacità critica espositiva e visione sistemica dei temi e degli argomenti proposti (fino ad un massimo di 4 punti)””; in quanto: A) sono generici; B) i criteri, indicati con le lett. a) e d) “sono sostanzialmente identici”; C) il criterio, indicato con la lett. b), “è estremamente vago, consentendo alla Commissione di disporre di una discrezionalità talmente ampia, da sconfinare nell’arbitrio”;

3) la Determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 6.12.2022, di nomina della Commissione esaminatrice:

A) sia per il vizio di incompetenza, in quanto l’art. 14, comma 1, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, conformemente a quanto prescritto dall’art. 107, comma 3, lett. a), D.Lg.vo n. 267/2000, prevede che “la Commissione esaminatrice del concorso è nominata con atto del Responsabile competente in materia di personale” ed a riprova di ciò il ricorrente ha rilevato che il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di San Fele, il quale esercita anche le funzioni in materia di personale, con successiva Determinazione n. 28 del 7.2.2023 ha sostituito il componente aggregato per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, perché si era dimesso con nota di pari data 7.2.2023; evidenziando anche che con l’impugnata Determinazione n. 7 del 6.12.2022: a1) il Presidente della Commissione aveva violato i principi in materia di concorsi, “che impediscono ad un membro della Commissione di nominare gli altri componenti, anche al fine di garantire a ciascun membro la necessaria autonomia di giudizio e di indipendenza rispetto agli altri”, in quanto “non può negarsi l’ipotesi che un componente della Commissione di concorso possa subire una sorta di sudditanza, anche solo psicologica, nei confronti di altro membro della Commissione stessa -a maggior ragione se trattasi del Presidente- che si sia adoperato per la sua nomina”; a2) il giorno prima, in data 6.12.2022, il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di San Fele aveva nominato la Commissione esaminatrice di un altro concorso, specificando che tale funzionario il giorno, in cui è stata adottata dal Segretario Comunale l’impugnata Determinazione n. 7 del 6.12.2022, di nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui è causa, era in ferie, ma tale circostanza “non legittimava certamente il Segretario Comunale ad avocare l’attività di nomina, poiché, non essendoci scadenze temporali inderogabili, la nomina della Commissione sarebbe potuta essere effettuata dal Responsabile del Settore al suo rientro”; a3) la nomina della Commissione esaminatrice da parte del segretario comunale non può essere giustificata dall’art. 101, comma 1, del CCNL degli Enti Locali del 17.12.2020, che consente al Segretario Comunale l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento, in quanto, nella specie, il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari non aveva commesso alcun inadempimento;

Abis) pertanto, il ricorrente ha impugnato anche l’art. 14, comma 1, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, nella parte in cui attribuisce le funzioni di Presidente delle Commissioni di concorso al Segretario Comunale, in quanto tale disposizione viola l’art. 107, comma 3, lett. a), D.Lg.vo n. 267/2000;

B) sia per la nomina, tra i componenti, dell’-OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, atteso che: b1) ai sensi degli artt. 14, comma 10, e 15, comma 4, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, dell’art. 51, comma 1, n. 3), C.P.C., dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 e dell’art. 6 bis L. n. 241/1990 aveva l’obbligo di astenersi da tale incarico, in quanto “tra la famiglia” del ricorrente ed il

predetto membro della Commissione esaminatrice sussiste “grave inimicizia”; b2) l’inopportunità della sua nomina a componente di una Commissione di concorso, relativa ad un posto, con requisiti di ammissione della Laurea, in quanto il sig. -OMISSIS- non è laureato, nonché la violazione dell’avviso pubblico dell’8.8.2022, finalizzato alla scelta dei 2 componenti esperti, nella parte in cui era stato prestabilito che, “se le domande dovessero essere superiori al numero occorrente”, la scelta sarebbe stata effettuata “mediante la comparazione dei Curriculum Vitae presentati”; b3) poiché il sig. -OMISSIS- era in pensione non conosceva le recenti novità normative, relative alle materie, indicate nell’art. 7 del bando del concorso in esame, disciplinante l’oggetto delle prove scritte ed orale;

4) l’art. 7 del bando del concorso in esame, nella parte in cui stabilisce, a pena di esclusione, che, “durante la prova scritta, i concorrenti non potranno consultare alcun testo scritto”, cioè anche i codici ed i testi normativi non commentati, in quanto si tratta di una disposizione illogica, “tenuto conto del complesso reticolato della normativa vigente”.

Successivamente:

-il ricorrente prima con istanza di accesso del 17.2.2023 ha chiesto la copia degli elaborati dei 4 candidati, ammessi alla prova orale, ed ha fatto presente che gli era stata consegnata la brutta copia e non la bella copia del suo elaborato (ma con nota del 23.3.2023 il responsabile del procedimento ha attestato che “agli atti della procedura non esiste la bella copia dell’elaborato del ricorrente), e poi con istanza di accesso del 27.2.2023 ha chiesto la copia dei curricula dei partecipanti alla selezione per la nomina a componente della Commissione esaminatrice e l’attestazione della data in cui il componente della Commissione esaminatrice -OMISSIS- si è collocato in quiescenza: tali documenti sono stati consegnati al ricorrente in data 2.3.2023 ed in data 7.3.2023 (cfr. nota del Responsabile del procedimento del 10.3.2023);

-con Determinazione n. 44 dell’1.3.2023 (pubblicata nell’Albo Pretorio on line e depositata in giudizio il 2.3.2023) il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari ha approvato tutti e 4 i verbali, redatti dalla Commissione esaminatrice, e la graduatoria definitiva del concorso in esame: 1° posto dott. -OMISSIS- con il punteggio complessivo di 47 punti; 2° posto dott.ssa -OMISSIS- con il punteggio complessivo di 46,5 punti; 3° posto dott. -OMISSIS- con il punteggio complessivo di 46, punti; e 4° posto dott.ssa -OMISSIS- con il punteggio complessivo di 45,5 punti.

Con atto di motivi aggiunti, notificato anche agli altri due candidati, ammessi all’orale, dott.ssa -OMISSIS- e dott. -OMISSIS- il 14/16.3.2023 e depositato il 14.3.2023, il ricorrente ha impugnato la predetta la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari:

A) insistendo per l’accoglimento delle censure, già articolate con ricorso introduttivo, avverso la Determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 6.12.2022, di nomina della Commissione esaminatrice, l’art. 14, comma 1, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, nella parte in cui attribuisce le funzioni di Presidente delle Commissioni di concorso al Segretario Comunale, l’art. 7 del bando del concorso in esame, nella parte in cui stabilisce, a pena di esclusione, che, “durante la prova scritta, i concorrenti non potranno consultare alcun testo scritto”, ed il verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 27.12.2022, nella parte in cui sono stati prestabiliti i seguenti criteri di valutazione delle prove scritte ed orale, evidenziando, con riferimento a tali criteri di valutazione, le circostanze che la Commissione esaminatrice aveva valutato gli elaborati della prova scritta, attribuendo soltanto voti numerici, non consentendo di comprendere l’iter logico seguito nelle predette valutazioni, e che, tenuto conto dell’identità dei criteri “correttezza espositiva e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti” (massimo di 10 punti) e “capacità critica espositiva e visione sistemica dei temi e

degli argomenti proposti” (massimo di 4 punti), non erano proporzionati i voti di 4 e 9 punti, attribuiti per il primo dei due predetti criteri rispettivamente al ricorrente ed al candidato dott. -OMISSIS-, ed i voti di 1 e 2 punti, assegnati per il secondo dei due predetti criteri al ricorrente ed al dott.-OMISSIS-;

B) integrando il primo motivo del ricorso introduttivo, deducendo l’illegittimità: 1) del voto di 11 punti, assegnato alla prova scritta ricorrente, atteso che: 1a) con riferimento al primo quesito sull’art. 187 del Codice della Strada ed il relativo regime sanzionatorio, specificando l’attività che gli Agenti della Polizia Municipale devono compiere e le sanzioni del ritiro della patente e della sua trasmissione al Prefetto ed illustrando gli orientamenti giurisprudenziali; 1b) con riferimento al secondo quesito, relativo alle azioni e provvedimenti in caso di veicolo con polizza assicurativa scaduta da 18 giorni, aveva indicato: la sospensione ed eventualmente la revoca della patente, la decurtazione dei punti dalla patente, la trasmissione del rapporto alla competente Autorità Giudiziaria, il sequestro del mezzo e l’irrogazione della sanzione amministrativa; 2) del voto di 21 punti al candidato dott. -OMISSIS- (collocatosi al 1° posto), in quanto: 2a) si era limitato a trascrivere l’art. 187 del Codice della Strada; 2b) aveva sostenuto che doveva essere applicato il fermo amministrativo, anziché il sequestro; 3) del voto di 22 punti alla candidata dott.ssa -OMISSIS- (classificatasi al 2° posto), in quanto, con riferimento al primo quesito, si era limitata a descrivere l’ipotesi di un incidente stradale causato da un conducente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 4) del voto di 23 punti al candidato dott. -OMISSIS- (collocatosi al 3° posto), in quanto: 4a) non aveva fatto alcun riferimento utile, per evidenziare la conoscenza dell’art. 187 del Codice della Strada; 4b) aveva sostenuto che doveva essere applicato il fermo amministrativo, anziché il sequestro; 5) del voto di 24 punti alla candidata dott.ssa -OMISSIS- (classificatasi al 4° posto), sia perché avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto aveva redatto l’intero elaborato in stampatello maiuscolo, integrando l’ipotesi del segno di riconoscimento, sia perché aveva sviluppato in maniera insufficiente i due suddetti quesiti;

C) deducendo, altresì, la nuova censura, relativa alla violazione dell’art. 13, comma 2, DPR n. 487/1994, il quale statuisce che “gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della Commissione esaminatrice”, in quanto la Commissione esaminatrice aveva consegnato ai candidati per la prova scritta fogli, sui quali non era stato apposto il timbro e la firma di uno dei componenti della Commissione, richiamando la Sentenza C.d.S. Sez. III n. 636 del 31.1.2022 (cfr. pure C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3202 del 30.6.2017; TAR Lazio Sez. II Sent. n. 7360 del 3.7.2018): ma tale circostanza risulta smentita dagli elaborati della prova scritta del ricorrente e degli altri 4 candidati ammessi alla prova orale, depositati in giudizio, tutti recanti il timbro e la firma di una dei componenti della Commissione giudicatrice.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Fele, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti, evidenziando anche la circostanza che il ricorrente aveva partecipato ad un altro concorso, sempre indetto dal Comune di San Fele, nell’ambito del quale si era classificato al 2° posto e la stessa Commissione esaminatrice del concorso di cui è causa aveva valutato positivamente la sua prova scritta.

Nella Camera di Consiglio del 5.4.2023 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.

In via preliminare, va rilevata l’integrità del contraddittorio nella controversia in esame, in quanto l’atto di motivi aggiunti, di impugnazione della graduatoria definitiva, è stato notificato a tutti e 4 i candidati, inseriti in tale graduatoria.

Nel merito, risultano infondate le censure, relative al verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 27.12.2022, nella parte in cui sono stati prestabiliti i seguenti criteri di valutazione delle prove scritte ed orale, dedotte con il secondo motivo del ricorso introduttivo, rafforzato con l'atto di motivi aggiunti, attesoche:

1) poiché l'art. 35, comma 3, lett. b), D.Lg.vo n. 165/2001 e l'art. 12, comma 1, DPR n. 487/1994 si limitano a prevedere rispettivamente il principio dell'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti e l'obbligo delle Commissioni esaminatrici di prestabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, la ripetizione del concorso può essere disposta solo se mancano del tutto i criteri di valutazione delle prove scritte (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 280 del 30.3.2021); comunque, anche se le Commissioni esaminatrici adottano criteri di valutazione generici, i ricorrenti valutati negativamente non possono limitarsi a contestare la genericità dei criteri, ma devono dedurre anche l'erroneità dell'impugnata valutazione negativa, fornendo principi di prova e/o indizi, da cui possa desumersi l'illegittimità del voto attribuito (cfr. sempre TAR Basilicata Sent. n. 280 del 30.3.2021);

2) il criterio della "correttezza espositiva e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti" e quello della "capacità critica espositiva e visione sistemica dei temi e degli argomenti proposti" non possono essere ritenuti identici, in quanto la capacità critica e la visione sistematica sono qualità ulteriori e diverse rispetto alla correttezza espositiva;

3) non possono essere ritenute vaghe le caratteristiche della completezza e della precisione;

4) i voti di 4 e 9 punti, attribuiti per il criterio "correttezza espositiva e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti" (massimo di 10 punti) e di 1 e 2 punti per il criterio "capacità critica espositiva e visione sistemica dei temi e degli argomenti proposti" (massimo di 4 punti) rispettivamente al ricorrente ed al candidato dott. -OMISSIS-, sono proporzionati, perché corrispondono entrambi al doppio del punteggio assegnato al dott.-OMISSIS- rispetto al punteggio attribuito al ricorrente.

Parimenti infondata è la censura di illogicità dell'art. 7 del bando del concorso in esame, nella parte in cui stabilisce, a pena di esclusione, che, "durante la prova scritta, i concorrenti non potranno consultare alcun testo scritto", dedotta con il ricorso introduttivo e ribadita con l'atto di motivi aggiunti.

Infatti, tale disposizione del bando non è illogica, sia perché rientra nelle scelte discrezionali dell'Amministrazione la decisione di impedire durante la prova scritta la consultazione dei codici e dei testi normativi, anche se non commentati, soprattutto se, come nella specie, si tratta di una prova scritta a contenuto teorico pratico (precisamente quesiti richiedenti una o più risposte a carattere espositivo); sia perché tale decisione premia i candidati meglio preparati e, comunque, non determina alcuna discriminazione e/o disparità tra i concorrenti, perché la contestata regola, che non consente durante la prova scritta la consultazione dei codici e dei testi normativi non commentati, vale per tutti i partecipanti al concorso di cui è causa.

Ed invero, l'art. 13, comma 3, DPR n. 487/1994 prevede che i candidati "possono consultare soltanto i testi di legge non commentati", se "previsti dal bando di concorso".

Risulta, infondata anche l'impugnazione con il ricorso introduttivo e ribadita con l'atto di motivi aggiunti dell'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, nella parte in cui attribuisce le funzioni di Presidente delle Commissioni di concorso al Segretario Comunale, in quanto contrastante con l'art. 107, comma 3, lett. a), D.Lg.vo n. 267/2000, sia perché l'art. 97, comma 4, lett. d), D.Lg.vo n. 267/2000

stabilisce che il Segretario Comunale “esercita ogni altra funzione, attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco”, sia perché l’art. 101, comma 2, del CCNL degli Enti Locali del 17.12.2020 prevede espressamente che il Segretario Comunale può presiedere le Commissioni di concorso.

Invece, risultano fondate le censure avverso la Determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 6.12.2022, di nomina della Commissione esaminatrice, dedotte con il ricorso introduttivo e ribadite con l’atto di motivi aggiunti.

Infatti, il predetto provvedimento è viziato per incompetenza, in quanto l’art. 14, comma 1, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, conformemente a quanto prescritto dall’art. 107, comma 3, lett. a), D.Lg.vo n. 267/2000, prevede che “la Commissione esaminatrice del concorso è nominata con atto del Responsabile competente in materia di personale”.

Al riguardo, va precisato che il predetto vizio di incompetenza non è stato sanato dal competente Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di San Fele, in quanto rientra tra le sue funzioni anche quelle relative alla materia di personale, con la successiva Determinazione n. 28 del 7.2.2023, perché con tale Determinazione si è limitato a sostituire il componente aggregato per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese (cfr. TAR Basilicata Sentenze nn. 200, 201, 202, 203 e 204 del 29.4.2013, secondo cui “il provvedimento col quale l’organo competente ratifica un atto e/o provvedimento adottato da organo incompetente, facendolo proprio, deve contenere oltre alla precisa menzione dell’atto che si intende sanare anche l’esplicita individuazione del vizio di incompetenza che lo inficia e la chiara ed univoca volontà di convalidarlo e/o ratificarlo retroattivamente”, cioè “solo con il contestuale concorso di questi tre elementi può ritenersi che l’atto e/o il provvedimento viziato per incompetenza relativa sia stato sanato ex tunc”) e non ha anche convalidato il vizio di incompetenza, richiamando espressamente e facendo propria l’impugnata Determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 6.12.2022, di nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui è causa (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 528 del 4.8.2020).

Risulta fondata anche la censura, relativa alla violazione dell’art. 101, comma 1, del CCNL degli Enti Locali del 17.12.2020, in quanto, sebbene tale norma stabilisce che il Segretario Comunale ha il compito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e delle loro attività ed anche “alla gestione complessiva dell’Ente” e nell’ambito di tale funzione potrebbe rientrare il potere di nominare le Commissioni esaminatrici, se il competente Dirigente e/o funzionario comunale non è presente in ufficio, va rilevato che, nella specie, il predetto compito di sovrintendere alla gestione complessiva dell’Ente è stato incongruamente esercitato, in quanto, come evidenziato dal ricorrente il giorno prima, in data 6.12.2022, il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di San Fele aveva nominato la Commissione esaminatrice di un altro concorso, mentre soltanto il giorno, in cui è stata adottata dal Segretario Comunale l’impugnata Determinazione n. 7 del 6.12.2022, era in ferie.

Comunque, per completezza, va disattesa l’altra doglianza del ricorrente, secondo cui la nomina da parte del Presidente della Commissione esaminatrice di un concorso degli altri componenti non garantirebbe l’autonomia di giudizio e di indipendenza tali membri, nominati dal Presidente, atteso che la circostanza denunciata, che il Segretario Comunale, oltre a presiedere la Commissione esaminatrice, ha anche nominato gli altri due componenti esperti, risulta conforme all’art. 107, comma 3, lett. a), D.Lg.vo n. 267/2000, il quale stabilisce che i Dirigenti degli Enti Locali, oltre a presiedere le Commissioni di concorso, le nominano anche e la Giurisprudenza (cfr. ex multis C.d.S. Sez. V Sent. n. 4463 del 2.9.2005; sul punto cfr. pure TAR Catanzaro Sez. I sent. n. 538 del

6.6.2012) ha statuito che la concentrazione di questi due poteri in capo ad una persona “trova giustificazione nel legame inscindibile tra potere e responsabilità”.

Al contrario, risultano fondate, le censure, relative alla la nomina, tra i componenti, dell’-OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, in quanto tale componente avrebbe dovuto rinunciare a tale incarico.

Infatti, gli artt. 14, comma 10, e 15, comma 4, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022 statuiscono rispettivamente che la Commissione esaminatrice, “al momento del suo insediamento, verifica che non sussistono le situazioni di incompatibilità con i concorrenti, indicate nel precedente comma 9” (cioè, oltre alla condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 165/2001, anche una delle situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 C.P.C. o una delle situazioni per le quali l’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 prescrive l’obbligo di astensione), e che i componenti della Commissione esaminatrice, “presa visione dell’elenco dei concorrenti ammessi al concorso, verificando l’eventuale esistenza di situazioni di incompatibilità secondo quanto previsto dal precedente art. 14, danno atto in verbale dei risultati di tale verifica”, sottoscrivendo la relativa dichiarazione (cfr. pure l’art. 11, comma 1, DPR n. 487/1994).

Pur tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale la “grave inimicizia” ex art. art. 51, comma 1, n. 3), C.P.C., che obbliga all’astensione, “deve essere reciproca e, pertanto, non è sufficiente la mera presentazione di una denuncia e/o querela” (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. n. 27923 del 31.10.2018; cfr. pure C.d.S. Sez. III Sent. n. 1577 del 2.4.2014, C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1958 del 2.4.2012 e TAR Sardegna Sez. I Sent. n. 281 del 3.5.2017, le quali statuiscono che la presentazione di una denuncia/querela nei confronti di un Commissario di concorso non è di per sé idonea a creare una situazione di grave inimicizia, tenuto conto dell’esigenza di stabilità della composizione delle Commissioni esaminatrice; per quanto riguarda il presupposto della “reciprocità” della grave inimicizia, cfr. TAR Toscana Sez. I Sent. n. 1250 del 20.7.2011 e TAR Napoli Sez. II Sent. n. 224 del 16.1.2008), va rilevato che il ricorrente aveva denunciato numerose volte il suddetto membro della Commissione esaminatrice.

Precisamente nel 2010 il ricorrente aveva denunciato sig. -OMISSIS- alla Procura della Repubblica, perché:

-come componente della Commissione del concorso di Vigile urbano, aveva rivelato le tracce ad alcuni candidati raccomandati tra cui la convivente di un Assessore (tale concorso non veniva più svolto);

-aveva perseguitato: sua suocera (tre contestazioni per le attività di erogazione del servizio mensa scolastica e di bed and breakfast, per le quali lo stesso ricorrente in data 29.10.2010 aveva sporto denuncia-querela nei confronti del -OMISSIS- per abuso d’ufficio), sua moglie (contravvenzione al Codice della Strada, annullata dal Giudice di Pace, perché tale contravvenzione avrebbe dovuto essere contestata immediatamente, per la quale lo stesso ricorrente in data 20.6.2011 aveva sporto denuncia-querela nei confronti del -OMISSIS- per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico e con atto del 20.11.2013 si era anche opposto alla richiesta di archiviazione del P.M., ma con Ordinanza del 22/23.7.2015 il GIP ha definitivamente archiviato il procedimento) e suo padre (contestazione di un illecito amministrativo, sconfessato dall’Ufficio Tecnico comunale, per la quale lo stesso ricorrente in data 15.5.2012 aveva denunciato il -OMISSIS- per illecita divulgazione, in quanto la predetta contestazione era stata pubblicata nell’Albo Pretorio, abuso d’ufficio, calunnia e diffamazione).

Tenuto conto della gravità delle predette molteplici accuse, anche se risalgono ad oltre 10 anni fa e non hanno determinato il rinvio a giudizio, dell'esiguo numero dei partecipanti e delle piccole dimensioni del Comune di San Fele (2.655 abitanti), deve ritenersi che, poiché le predette denunce hanno determinato nel sig. -OMISSIS- indubbiamente sentimenti di avversione e/o di rancore nei confronti del ricorrente, sussistevano gravi ragioni di convenienza, idonee a porre in pericolo la sua imparzialità e serenità di giudizio, che avrebbero dovuto indurre il -OMISSIS- a non accettare l'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso di cui è causa, in quanto tra i candidati partecipanti vi era anche il ricorrente.

Tale grave situazione di potenziale compromissione del principio di imparzialità del giudizio nei concorsi e di ragionevoli dubbi da parte del ricorrente di essere esaminato in modo equanime, non può essere controbilanciata dalla circostanza che, come attestato nei verbali n. 2 del 3.1.2023 (dalle ore 10,30 alle ore 13,10) e n. 3 del 3.2.2023 (dalle ore 13,30 alle ore 15,30), la Commissione esaminatrice ha rispettato l'art. 14, commi 1 e 6, DPR n. 487/1994, nella parte in cui statuiscono rispettivamente che nelle prove scritte vengono consegnate ai candidati una busta grande, dove viene chiuso l'elaborato, ed una busta piccola, dove viene inserito il cartoncino con il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, e che le buste piccole vengono aperte "a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti", per effettuare il riconoscimento degli autori dei singoli elaborati, già esaminati e valutati.

Inoltre, risulta chiaramente viziata la motivazione dell'impugnata Determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 6.12.2022, di nomina della Commissione esaminatrice, nella parte in cui aveva "ritenuto di dover privilegiare, a parità di requisiti, il minor dispendio di risorse economiche, nella specie per il pagamento delle spese di accesso, in considerazione della minore distanza di provenienza del componente da designare", in quanto viola palesemente l'avviso pubblico dell'8.8.2022, finalizzato alla scelta dei 2 componenti esperti, nella parte in cui era stato prestabilito che, "se le domande dovessero essere superiori al numero occorrente", la scelta sarebbe stata effettuata "mediante la comparazione dei Curriculum Vitae presentati".

Invece, per completezza, vanno disattese le altre doglianze del ricorrente, secondo cui sig. -OMISSIS- non avrebbe potuto essere nominato componente della Commissione del concorso in questione, sia perché non laureato, sia perché, essendo in pensione, non conosceva le recenti novità normative, relative alle materie, indicate nell'art. 7 del bando del concorso in esame, disciplinante l'oggetto delle prove scritte ed orale, atteso che:

-poiché l'art. 14, commi 3 e 4, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, ha equiparato i dipendenti, aventi la stessa qualifica e/o profilo professionale del posto messo a concorso, anche se in quiescenza, ai docenti e/o agli esperti nelle materie oggetto del concorso, deve ritenersi che non risulta un requisito necessario il possesso della Laurea, in quanto il sig. -OMISSIS- è stato -OMISSIS-;

-poiché il sig. -OMISSIS- è in pensione da non molto tempo (dal curriculum, allegato all'istanza di candidatura, finalizzata ad essere nominato componente della Commissione esaminatrice, risulta che è in quiescenza dall'-OMISSIS-), non risulta condivisibile il sospetto del ricorrente, che non sia a conoscenza delle recenti novità normative, relative alle materie, indicate nell'art. 7 del bando del concorso in esame, disciplinante l'oggetto delle prove scritte ed orale.

Possono essere assorbiti il primo motivo del ricorso introduttivo, come integrato con l'atto di motivi aggiunti, e la nuova censura dell'atto di motivi aggiunti, relativa alla violazione dell'art. 13, comma 2, DPR n. 487/1994, prescindendo dall'esame della sua ricevibilità, in quanto dall'accoglimento delle suddette censure avverso la Determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 6.12.2022, di

nomina della Commissione esaminatrice, consegue la ripetizione del concorso, oggetto della controversia in esame.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti nei sensi sopra indicati.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. il Comune di San Fele va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo; mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti del sig. -OMISSIS- e dei candidati -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-, dott. -OMISSIS- e dott.ssa -OMISSIS-.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti nei sensi indicati in motivazione.

Condanna il Comune di San Fele al pagamento, in favore del ricorrente -OMISSIS--OMISSIS-, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti del sig. -OMISSIS- e dei candidati -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-, dott. -OMISSIS- e dott.ssa -OMISSIS-.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all'oscuramento del nome e cognome del controinteressato sig. -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Consigliere

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.